



**CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO  
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  
VESTIARIO AZIENDALE, INVERNALE ED  
ESTIVO, A MINORE IMPATTO AMBIENTALE  
PER I LAVORATORI DI AMIU GENOVA S.P.A.  
PER GLI ANNI 2022/2024**

Pag. 1 di 23

**CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO  
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  
VESTIARIO AZIENDALE, INVERNALE ED  
ESTIVO, A MINORE IMPATTO AMBIENTALE PER  
I LAVORATORI DI AMIU GENOVA S.P.A. PER  
GLI ANNI 2022/2024**

**CIG 9086035148**

**Il RUP Ing. Giorgio Grondona**  
***(firmato digitalmente)***

## INDICE

<b>CAPO I - OGGETTO DELL’APPALTO, FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO E MODALITA’ DEL SERVIZIO</b>	3
<b>ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA</b>	3
<b>ART. 2 – DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO</b>	5
<b>ART. 3 - SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA (<i>Rif. Allegato 1 e 3</i>)</b>	6
<b>CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE</b>	7
<b>ART. 5 – RITIRO E SOSTITUZIONE DELLA MERCE</b>	8
<b>ART. 6 – CAMPIONATURE E VERIFICHE (<i>Rif. Allegato 2</i>)</b>	9
<b>ART. 7 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI</b>	10
<b>ART. 8 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO</b>	10
<b>ART. 9 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO</b>	11
<b>ART. 10 – PRESCRIZIONI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE</b>	11
<b>ART. 11 – OBBLIGHI DEL FORNITORE</b>	12
<b>ART. 12 – REFERENTE E DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO</b>	13
<b>ART. 13 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE</b>	13
<b>ART. 14 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO</b>	14
<b>ART. 15 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA</b>	14
<b>ART. 16 CONTABILIZZAZIONE DELL’APPALTO E PAGAMENTI</b>	15
<b>ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</b>	16
<b>ART. 18 - CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE</b>	17
<b>ART. 19 - PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA</b>	17
<b>ART. 20 - RISOLUZIONE E RESCISSIONE CONTRATTUALE</b>	18
<b>ART. 21 – RISARCIMENTO DEL DANNO</b>	20
<b>ART. 22 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI</b>	21
<b>ART. 23 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</b>	21
<b>CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI</b>	21
<b>ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE</b>	21
<b>ART. 25 – PRIVACY</b>	22
<b>ART. 26 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE</b>	22

## **CAPO I - OGGETTO DELL’APPALTO, FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO E MODALITA’ DEL SERVIZIO**

### **ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA**

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di vestiario aziendale, invernale ed estivo, a minore impatto ambientale per i lavoratori di AMIU Genova S.p.A., di seguito AMIU, per gli anni 2022/2024.

La fornitura sarà comprensiva di trasporto e consegna, franco magazzino compratore, presso il Deposito Rimessa Volpara, Lungo Bisagno Dalmazia 3 Genova (GE) o altri depositi nella provincia di Genova.

La fornitura in oggetto avverrà con le modalità espresse all’art. 4 del presente Capitolato.

Il quantitativo annuale di vestiario oggetto della fornitura è stimato nella tabella di seguito riportata.

Il numero di pezzi per singola taglia saranno confermati nei singoli ordini come specificato all’art. 4 del presente Capitolato.

**Si precisa che AMIU è Azienda certificata ai sensi delle norme ISO 9001 ed ISO 14001. Pertanto l’operatore economico è tenuto a gestire la fornitura, con riguardo ai requisiti e dettami delle suddette normative, in linea con la Politica del Sistema di Gestione Integrato, adottata dall’Azienda, allegata alla documentazione di gara.**

Si precisa che le quantità sotto riportate sono determinate sulla base di dati pregressi, pertanto, in sede di esecuzione della fornitura le stesse potranno sensibilmente variare all’interno della sottostante tabella, fermo restando il rispetto dell’importo contrattuale.

## **VESTIARIO TESSILE INVERNALE ED ESTIVO**

### **quantitativo annuale e relativi importi unitari**

<i>N.ro progr</i>	<i>Prodotto</i>	<i>Quantità annuale</i>	<i>Importo unitario</i>	<i>Importo complessivo annuale</i>
1 I	pantalone invernale DPI cat.2 - alta visibilità classe II	2300	16,50	37.950,00
2 I	polo manica lunga DPI cat.2 - alta visibilità classe II	2530	18,00	45.540,00
3 I	pile DPI cat.2 - alta visibilità classe II	1725	32,00	55.200,00
4 I	giubbotto imbottito DPI cat.2 - alta visibilità classe III	1150	35,00	40.250,00
5 I	giaccone impermeabile DPI cat.2 - alta visibilità classe III	575	63,50	36.512,50
6 I	cappello nord ovest alta visibilità	575	34,00	19.550,00
7 I	berretto pile verde	1000	4,00	4.000,00
8 I	pantalone invernale blu con bande DPI cat.2	140	24,00	3.360,00
9 I	polo manica lunga blu DPI cat.2	275	37,00	10.175,00
10 I	felpa/pile blu DPI cat.2	275	38,00	10.450,00
11 I	giubbotto imbottito blu DPI cat.2	275	45,00	12.375,00
12 I	giaccone invernale blu con bande rifrangenti DPI cat.2	230	85,00	19.550,00
13 I	tuta da lavoro invernale blu con bande rifrangenti DPI cat.2	90	45,00	4.050,00
14 I	pantalone invernale grigio	80	20,00	1.600,00
15 I	polo manica lunga grigia	80	13,40	1.072,00
16 I	pile invernale grigio	80	22,80	1.824,00
17 I	giubbotto invernale grigio con bande rifrangenti	15	55,00	825,00
18 I	berretto pile grigio	15	4,00	60,00
19 I	giacca antipioggia alta visibilità classe III	575	30,00	17.250,00
20 I	pantalone antipioggia alta visibilità classe III in abbinamento alla giacca antipioggia	575	16,00	9.200,00
21 E	pantalone estivo DPI cat. 2 - alta visibilità classe II	2300	22,00	50.600,00
22 E	polo manica corta verde	2530	12,00	30.360,00

<i>N.ro progr</i>	<i>Prodotto</i>	<i>Quantità annuale</i>	<i>Importo unitario</i>	<i>Importo complessivo annuale</i>
23 E	giubbino estivo DPI cat. 2 - alta visibilità classe II	1150	30,00	34.500,00
24 E	berretto baseball estivo verde	575	3,50	2.012,50
25 E	pantalone blu estivo con bande rifrangenti DPI cat. 2	140	20,00	2.800,00
26 E	polo blu manica corta	275	12,00	3.300,00
27 E	giubbino blu estivo con bande rifrangenti DPI cat. 2	140	30,00	4.200,00
28 E	tuta estiva con bande rifrangenti DPI cat. 2	90	47,00	4.230,00
29 E	camice bianco da laboratorio DPI cat. 2	5	25,00	125,00
30 E	pantaloni blu da laboratorio DPI cat. 2	5	19,00	95,00
31 E	pantalone grigio estivo	80	15,00	1.200,00
32 E	polo grigia manica corta	80	12,00	960,00
33 E	giubbino in felpa grigio	80	18,00	1.440,00
34 E	berretto baseball estivo grigio	15	3,50	52,50
35 E	tuta protettiva arco elettrico DPI cat. 3	5	65,00	325,00
36 E	corpetto alta visibilità classe II	1500	4,50	6.750,00

**totale complessivo annuale € 473.743,50**

## **ART. 2 – DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO**

La durata dell’appalto è prevista in 2 anni a partire dalla data di stipula contrattuale oltre ad 1 anno opzionale.

L'importo per l’esecuzione della fornitura, è quantificato in euro 947.487,00 oltre IVA e, in considerazione dell’anno opzionale, l’importo massimo è pertanto quantificato in euro 1.421.230,50 oltre IVA.

Gli importi unitari e complessivi posti a base di gara, per ciascuna tipologia di vestiario, sono sintetizzati nella tabella precedente.

L’importo sopra indicato è da intendersi al netto dell’IVA ed onnicomprensivo di trasporto e consegna oltre che di eventuali ecotasse e/o altri costi accessori.

Poiché trattasi di mera fornitura, non sono previsti oneri della sicurezza.

Il contratto sarà stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, lettera eeeee), del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016); il prezzo del Contratto sarà quello espresso dall’Affidatario in sede di gara.

L’importo del contratto è determinato in sede di gara mediante criterio massimo ribasso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

### **ART. 3 - SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA (Rif. Allegato 1 e 3)**

Il vestiario dovrà rispondere a tutte le norme di legge in materia, qui citate e non, tra le quali il D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni.

Le caratteristiche minime richieste dei prodotti oggetto della fornitura sono riportate ai **punti A e B dell’Allegato 1** del Capitolato Speciale:

- **Punto A “schede tecniche del vestiario invernale ed estivo”**
- **Punto B Criteri Ambientali Minimi** per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili e per il servizio di restyling e finissaggio dei prodotti tessili, di cui all’Allegato 1 del Decreto Ministro della transizione ecologica del 30 giugno 2021 (G.U.R.I. n. 167 del 14 luglio 2021).

Si precisa che tutte le tipologie di fornitura devono essere compatibili con i metodi di lavaggio industriale.

La comparazione e la suddivisione in taglie vestiario dovranno riferirsi alla seguente tabella relazionale:

XS	38/40
S	42/44
M	46/48
L	50/52
XL	54/56
XXL	58/60
XXXL	62/64

L’Operatore Economico aggiudicatario, dovrà apporre il logo aziendale seguendo le specifiche riportate nell’**Allegato 3**.

I file dei loghi aziendali (in formato vettoriale) saranno forniti solo all’Operatore Economico aggiudicatario.

## **CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **ART. 4 - MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA**

La consegna delle forniture deve avvenire con la seguente modalità:

Fornitura invernale

La prima parte della fornitura invernale dovrà essere consegnata entro la data del 14 Ottobre di ciascun anno.

Fornitura estiva

La prima parte della fornitura estiva dovrà essere consegnata entro la data del 14 Aprile di ciascun anno.

Le consegne avverranno a fronte di emissione di tre specifici ordini per ogni singola fornitura nello specifico:

- 3 ordini per la fornitura inverno 2022
  - 40% al primo ordine
  - 30% al secondo ordine
  - 30% al terzo ordine
- 3 ordini per la fornitura estate 2023
  - 40% al primo ordine
  - 30% al secondo ordine
  - 30% al terzo ordine
- 3 ordini per la fornitura inverno 2023
  - 40% al primo ordine
  - 30% al secondo ordine
  - 30% al terzo ordine
- 3 ordini per la fornitura estate 2024
  - 40% al primo ordine
  - 30% al secondo ordine
  - 30% al terzo ordine

Gli ordini saranno emessi da parte di AMIU che, inviandoli all’operatore aggiudicatario, distinguerà di volta in volta i quantitativi per ciascuna taglia o misura.

Il primo ordine (inverno 2022) sarà eseguito almeno 90 giorni solari prima della data prevista per la consegna. E’ facoltà di AMIU procedere all’esecuzione in via d’urgenza e pertanto il relativo ordine potrà essere emesso dopo l’aggiudicazione in pendenza di stipula contrattuale.

La consegna della fornitura, successiva al primo ordine, deve avvenire entro 90 giorni decorrenti dalla data dell’ordine stesso.

La mancata consegna entro i termini sopraindicati comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 19 del presente capitolato speciale fino alla revoca dell’aggiudicazione.

L’aggiudicatario si assume tutti i rischi e gli oneri derivanti dalle operazioni d’imballaggio, di trasporto e di consegna dei beni ordinati.

L’aggiudicatario s’impegna a rilasciare, al personale AMIU referente del magazzino destinatario, copia del documento di trasporto attestante l’avvenuta consegna.

La merce dovrà essere consegnata, franco magazzino compratore, ad AMIU Genova S.p.a., presso l’accettazione Materiali del magazzino di Rimessa Volpara, Lungo Bisagno Dalmazia 3 Genova (GE) o altro deposito nella provincia di Genova indicato da AMIU, direttamente dal fornitore o attraverso vettore da questi individuato.

## **ART. 5 – RITIRO E SOSTITUZIONE DELLA MERCE**

Qualora la fornitura non risultasse corrispondente alle caratteristiche indicate all’art. 3 del presente capitolato la ditta sarà tenuta a sostituire i prodotti difettosi o non idonei all’uso e comunque non rispondenti alle caratteristiche richieste.

I prodotti rifiutati, a seguito di comunicazione di avvenuto rifiuto, dovranno essere ritirati e sostituiti tempestivamente entro 72 ore dalla ditta fornitrice a sua cura e spese.

Qualora la ditta fornitrice non vi provvedesse entro il termine indicato nella suddetta comunicazione, AMIU potrà spedire al fornitore i beni rifiutati con spese di trasporto a carico della ditta aggiudicataria.

In tal caso i beni rifiutati, non ritenuti idonei e non sostituiti, non saranno oggetto di pagamento.

L’ Appaltatore nulla potrà pretendere oltre al pagamento della fornitura effettivamente e regolarmente consegnata ed accettata.

Qualora la ditta fornitrice non vi provvedesse entro il termine indicato nella suddetta comunicazione, AMIU potrà spedire al fornitore i beni rifiutati con spese di trasporto a carico della ditta aggiudicataria con conseguente applicazione delle penali previste all’art. 19 del presente capitolato.

Qualora la non conformità del prodotto fornito riguardasse il tessuto, il prodotto sostituito potrebbe risultare oggetto di verifiche mediante laboratori esterni addebitandone i costi all’appaltatore.



L’esito dei controlli e delle verifiche così effettuate non comporterà rinuncia o limitazione di diritti spettanti all’appaltante nei confronti dell’appaltatore in forza della legge o del presente capitolato, né limitazioni di responsabilità dell’appaltatore per eventuali difformità o vizi o per qualsiasi altro titolo.

## **ART. 6 – CAMPIONATURE E VERIFICHE (*Rif. Allegato 2*)**

**L’Operatore economico** offerente dovrà consegnare, onde valutare la conformità della fornitura, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, un campione per ogni tipologia di prodotto oggetto del presente appalto, confezionato con i tessuti e le fogge indicate nelle **schede tecniche di cui al Punto A dell’Allegato 1 Capitolato Speciale**.

La campionatura sarà richiesta anche al secondo Operatore Economico classificato con le stesse modalità e tempistiche espresse nel paragrafo precedente.

Il campione dovrà essere presentato nella taglia “L” e, laddove possibile, nella colorazione corretta. Nel caso in cui il campione fosse in colorazione differente, è necessario presentare la tirella del tessuto nella colorazione richiesta.

Non è necessario che sui campioni sia applicato il logo aziendale.

I campioni potranno essere restituiti all’operatore, con spese a suo carico, su richiesta dello stesso decorsi 60 giorni dall’aggiudicazione efficace della procedura. Trascorsi 3 mesi da detta aggiudicazione, in mancanza di specifica richiesta, i campioni resteranno di proprietà di AMIU.

Nell’**Allegato 2** al presente Capitolato è elencata la documentazione da produrre a corredo dei campioni.

**Ogni singolo documento tecnico dovrà essere riconducibile inequivocabilmente ad un singolo prodotto offerto.**

Inoltre, tutta la documentazione presentata, dovrà essere in lingua italiana. In caso contrario dovrà essere accompagnata da una traduzione in italiano. Qualora la documentazione risultasse espressa in una lingua diversa da Inglese – Francese o Spagnolo, la traduzione dovrà risultare certificata.

Nel caso in cui, all’atto delle verifiche sulla conformità dei campioni e della documentazione oggetto dell’offerta, insorgessero incertezze tali da indurre la stazione appaltante a richiedere il parere di soggetto terzo professionalmente qualificato, le spese saranno a carico dell’operatore economico offerente per un massimo di spesa di € 3.000,00.

AMIU si riserva di procedere in tal senso anche in corso di contratto.

A nessun titolo l'accettazione dei campioni da parte di AMIU potrà sollevare l'Appaltatore da responsabilità in merito a eventuali non conformità dei prodotti compresi nell'appalto che dovessero essere riscontrate successivamente.

L'appaltatore, rendendosene garante nei confronti della stazione appaltante, sarà tenuto inoltre all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che potranno essere emanati durante il periodo contrattuale da parte delle competenti Autorità.

## **ART. 7 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI**

Per quanto non diversamente e/o specificamente disciplinato dal presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto si conforma e resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture, oltre che alle speciali prescrizioni emanate dalle Aziende erogatrici di pubblici servizi.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di osservanza di ogni altra disposizione di legge e di regolamento.

## **ART. 8 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La stipula del contratto tra AMIU e l'Operatore economico risultato aggiudicatario della fornitura avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti della procedura.

Contestualmente e congiuntamente alla stipula di cui sopra le Parti dovranno sottoscrivere anche il presente Capitolato Speciale ed i suoi allegati, costituendo lo stesso parte integrante ed essenziale del contratto che regola reciprocamente i rapporti tra AMIU e l'Aggiudicatario della fornitura.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto ed alla firma del presente Capitolato Speciale nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante ad AMIU per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della procedura, impregiudicati restando i diritti di rivalsa di AMIU per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento della fornitura.

## **ART. 9 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO**

Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 è espressamente esclusa l’applicabilità dell’art. 1664 del Codice Civile, trovando invece applicazione quanto previsto dallo stesso art. 106 del Dlgs. 50/2016.

È espressamente esclusa l’applicabilità degli articoli 1467 del codice civile, applicandosi invece l’art. 106 del D.Lgs 50/2016

La sottoscrizione del contratto dei suoi allegati da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Il Fornitore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi le forniture.

La Direzione Esecutiva del Contratto, nominata da AMIU, è la sua rappresentanza per ciò che riguarda l’accertamento che la fornitura eseguita dall’Aggiudicatario risponda pienamente alle condizioni contrattuali. A tale scopo essa potrà controllare in qualsiasi momento, nonché contestare o respingere la fornitura, prendere visione delle bolle di consegna, accettare o rifiutare i beni consegnati, effettuare rilievi e ispezioni, e quanto altro essa ritenga necessario e/o appropriato per l’espletamento del suo mandato.

## **ART. 10 – PRESCRIZIONI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE**

Il Fornitore è tenuto a garantire, a propria cura e spese, che, indipendentemente da quanto espressamente previsto nel presente Capitolato e più in generale nei documenti contrattuali, la fornitura si svolga con il minimo impatto ambientale possibile.

In ogni caso il Fornitore è tenuto ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie, appropriate o, comunque, utili, secondo la buona regola e la doverosa cautela, finalizzate a minimizzare l’impatto ambientale delle attività che condurrà durante il corso della fornitura, oltre a quanto previsto nel presente Capitolato e anche quando il presente Capitolato non contenga esplicite prescrizioni o senza necessità di specifica disposizione della Direzione Esecutiva del Contratto.

## **ART. 11 – OBBLIGHI DEL FORNITORE**

Il Fornitore si impegna a garantire le prestazioni concordate e a mantenere le condizioni di cui all’offerta per l’intera durata del contratto di appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

In ogni caso il Fornitore si impegna a osservare, nell’esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura dei beni oggetto del Contratto di Appalto

Il Fornitore si obbliga, inoltre, a:

- (i) eseguire la fornitura nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori;
- (ii) adottare nell’esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;
- iii) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l’insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. b) D. Lgs. n. 50 del 2016;
- (iv) continuare ad effettuare la fornitura, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
- (v) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l’esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento del servizio.

L’elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore ai fini dell’esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi e oneri non

indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

## **ART. 12 – REFERENTE E DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO**

Il Fornitore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il "Referente del Contratto"), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare le forniture del proprio personale. La designazione del Referente del Contratto dovrà contenere i recapiti di quest'ultimo (telefono, pec e indirizzo e-mail) ed essere comunicata alla Committente entro il giorno successivo alla Data di Perfezionamento del Contratto di Appalto.

Il Referente del Contratto dovrà essere reperibile nei giorni in cui viene espletata la fornitura negli orari che saranno comunicati dalla Committente.

Come detto, la Committente provvederà a nominare un proprio dipendente quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto ("D.E.C.") che espletterà tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto.

Tutte le comunicazioni, avvisi, notifiche che ai sensi del Contratto di Appalto ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all'altra, dovranno essere fatti, a pena di nullità, per iscritto e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti sopra indicati ai rispettivi domicili eletti.

## **ART. 13 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE**

Il Fornitore dichiara e garantisce che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.

Il Fornitore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all'esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da

parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima al Fornitore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.

In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale del Fornitore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l’esecuzione del servizio.

Al fine di adempiere gli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della Committente, ai sensi di quanto previsto all’articolo 30, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

#### **ART. 14 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Fermo quanto previsto ai precedenti articoli da valersi in ogni caso e la piena ed esclusiva responsabilità dell’Appaltatore per tutte le obbligazioni contrattuali e per i fatti da lui dipendenti nei confronti di AMIU, è ammesso il subappalto ai sensi della normativa vigente. Si precisa che qualora i concorrenti intendessero avvalersene dovranno dichiarare in offerta quali parti intendano subappaltare. La mancata indicazione di quanto sopra comporterà l’impossibilità per l’appaltatore di avvalersi del subappalto.

La mancata richiesta di autorizzazione o l’esecuzione del subappalto senza l’autorizzazione, sarà considerato grave inadempimento.

#### **ART. 15 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto e dell’osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, l’aggiudicatario dovrà presentare apposita garanzia ai sensi e con le modalità indicate all’art. 103 del D.Lgs 50/2016. Detta garanzia, preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata fino allo scadere della garanzia di fornitura dell’ultimo mezzo fornito.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente accordo.

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

AMIU ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

AMIU può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

## **ART. 16 CONTABILIZZAZIONE DELL’APPALTO E PAGAMENTI**

L’appalto sarà contabilizzato a misura sulla base del numero di beni effettivamente consegnati ed accettati così come risultante dai documenti di trasporto.

L’Appaltatore nulla potrà pretendere oltre al pagamento della fornitura effettivamente e regolarmente consegnata ed accettato e come sopra contabilizzato.

L’Appaltatore dovrà far pervenire regolare fattura emessa mensilmente accompagnata da riepilogativo delle distinte consegne riportante le seguenti indicazioni:

- a) n. documento di trasporto
- b) n. lettera d’ordine
- c) C.I.G.
- d) data consegna
- e) Articolo
- f) Quantitativo

Dette fatture saranno pagate a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

Le fatture ed i relativi pagamenti sono soggetti a regime di split payment.

I pagamenti di cui sopra saranno effettuati su indicazione del DEC, previa verifica da parte dello stesso della regolare esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto e della sussistenza della regolarità contributiva (DURC).

Sull’importo netto progressivo dell’importo in fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto al raggiungimento del quantitativo complessivo di fornitura previsto nel presente capitolato, dopo l’approvazione da parte del Committente del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la Committente per singoli pagamenti superiori a € 5.000,00 è tenuta ad effettuare presso l’Agenzia dell’Entrate per la Riscossione la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto.

La Committente si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti dall’Agenzia dell’Entrate per la Riscossione.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., l’Impresa Fornitrice dovrà comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del servizio. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.



## **ART. 18 - CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE**

In costanza di contratto, ad AMIU è data la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche, anche rivolgendosi a soggetti terzi professionalmente qualificati e/o richiedere la documentazione che riterrà più opportuna per accertare il puntuale adempimento degli obblighi a carico dell'appaltatore nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato.

A fronte di vizi e/o difetti non rilevati e/o non rilevabili da una prima ricognizione, in caso di riscontrata e documentata non conformità alle specifiche tecniche richieste compresi i criteri CAM, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 6 del presente Capitolato al titolo "Ritiro e sostituzione della merce".

In caso di riscontrata e reiterata non idoneità della fornitura alle caratteristiche di cui agli artt. 1 e 3 del presente capitolato, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ. Ciò non darà diritto all'appaltatore di pretendere alcun indennizzo, risarcimento danni o qualsiasi altra pretesa.

L'appaltatore riconosce il potere di verifica dell'esecuzione della fornitura da parte di AMIU sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ. sia all'ultimazione dell'appalto.

## **ART. 19 - PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

In caso di mancata e/o insufficiente esecuzione della fornitura nei termini previsti all'art. 4 del presente Capitolato sarà applicata una penale pari all'uno per mille giornaliero calcolato sull'importo complessivo dell'ordine relativo ai prodotti consegnati in ritardo.

Analoga penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo nella consegna del materiale sostitutivo nel termine di settantadue ore di cui al precedente art. 5, conseguente alla comunicazione del rifiuto della fornitura per non conformità ovvero dalla contestazione della non conformità e/o di vizi e/o difetti successivamente riscontrati.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del presente articolo non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio qualora l'eventuale ritardo, non dovuto a cause di forza maggiore,

superi i trenta giorni di calendario o nel caso in cui il fornitore violasse gli obblighi contrattuali.

Le penalità e le maggiori spese del servizio eseguito in danno della ditta aggiudicataria saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti servizi o per quelli in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione. La Ditta aggiudicataria, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.

Le penalità stabilite prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri della fornitura in caso di grave inadempimento.

## **ART. 20 - RISOLUZIONE E RESCISSIONE CONTRATTUALE**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e dalle presenti CG la Committente previa comunicazione scritta al Fornitore, da inviarsi mediante pec indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso:

di sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell'esecuzione delle forniture oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle forniture , qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;

di venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;

di venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;

di compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di AMIU e/o società del Gruppo AMIU;

di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Contratto di Acquisto o in altri documenti allegati.

di eventuale ritardo nelle consegne, non dovuto a causa di forza maggiore, superiore di 20 giorni di calendario rispetto al termine fissato;

si riscontrassero difformità tra quanto ordinato e quanto effettivamente fornito a fronte di regolare analisi;

di cessione del contratto e/o violazione delle norme disciplinanti il subappalto; di realizzazione di comportamenti contrari al Codice Etico di AMIU ovvero avvio di un procedimento giudiziario nei confronti dell’Fornitore o di suoi collaboratori relativo alla commissione di alcuno dei reati considerati dal D.Lgs 231/2001, del quale in qualunque modo AMIU sia venuta a conoscenza;

di fallimento del Fornitore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 110 del codice in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

di falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni qualora emerga l’impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;

qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;

mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;

mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

applicazione di penali oltre la misura massima del 10%;

qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3

della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

in ogni altro caso previsto dalla convenzione di servizio sottoscritta in data 12 aprile 2019 tra il Comune di Genova ed i soggetti aderenti alla Stazione Unica Appaltante del Comune (cronologico n.119) in esecuzione della convenzione sottoscritta - tra gli altri - dal Comune di Genova e la Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente comunicata mediante P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del committente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

In caso di risoluzione, la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 12 che precede, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento AMIU, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare al Fornitore, a mezzo pec un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che il Fornitore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.

In caso di risoluzione, il Fornitore sarà tenuto a proseguire le forniture ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la fornitura non sarà affidata a un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, concordando con la Committente, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire. Si applica quanto previsto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

## **ART. 21 – RISARCIMENTO DEL DANNO**

La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o il deposito cauzionale definitivo il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte del Fornitore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subfornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.

## **ART. 22 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI**

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente ad AMIU e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture.

A fronte di quanto sopra il fornitore manleva AMIU da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

## **ART. 23 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia, ove non si giunga ad un accordo, la definizione delle stesse è attribuita esclusivamente alla competente autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Genova.

Nelle more del contenzioso il Fornitore non può comunque rallentare o sospendere le forniture né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.

## **CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

Sono a carico dell'Aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali (una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro facciate).

Saranno, inoltre, a carico dell’Aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando e delle successive comunicazioni di gara su Gazzetta Ufficiale, ai sensi di quanto previsto **dall’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016.**

Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’ I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

#### **ART. 25 – PRIVACY**

La ditta aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con AMIU vengano adempiute nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali nonché di ogni ulteriore provvedimento, anche dell’Autorità Garante della Privacy, applicabile in materia.

AMIU e la ditta aggiudicataria daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali e che i rispettivi dati saranno trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

#### **ART. 26 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE**

Il concorrente è a conoscenza che AMIU ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale [www.amiu.genova.it](http://www.amiu.genova.it) e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIU ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.



**CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO  
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  
VESTIARIO AZIENDALE, INVERNALE ED  
ESTIVO, A MINORE IMPATTO AMBIENTALE  
PER I LAVORATORI DI AMIU GENOVA S.P.A.  
PER GLI ANNI 2022/2024**

Pag. 23 di 23

Il concorrente manleva fin d’ora AMIU per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.